

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIATORE CASARETTO GIAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OUT F.S. SESTRESE/SESTRI LEVANTE DEL 31.5.2009**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 169 del 01.06.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Casaretto Gian Marco, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Casaretto Gin Marco, a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL CALCIATORE BORRELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA LOANESI S. FRANCESCO/CANTÙ SAN PAOLO DEL 31.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 dell’1.6.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Borrelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEI SIG.RI LUIGI MARZIANI E SIMONETTA FAGOTTI, IN QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE MARZIANI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 GIUGNO 2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA AMICHEVOLE SANTEGIDIESE/ASCOLI DEL 24.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 18.6.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dai sigg.ri Luigi Marziani e Simonetta Fagotti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale del calciatore minore Marziani Luca, annulla l'impugnata delibera per difetto di competenza.

Trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL'U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 22.1.2010 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE POULE SCUDETTO PRO VASTO/SIRACUSA DEL 20.6.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 184 del 22.6.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa, riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 30.11.2009 con obbligo di disputare le gare a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 16 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete